

	Comune di Lodi Vecchio Codice Ente 11015	C.C.	17	30/04/2025
	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025			

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno **2025** addì **30** del mese di **Aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
FELISSARI Lino Osvaldo	Sindaco	AG	FERRARI Antonia	Consigliere	AG
CREMONESI Debora Emilia	Consigliere	SI	MENIN Sergio	Consigliere	AG
BONA Massimiliano Giuseppe	Consigliere	SI	VENERONI Paolo	Consigliere	SI
LOCATELLI Alberto	Consigliere	SI			
FABIANO Simone	Consigliere	SI			
CANTALUPPI Federico	Consigliere	SI			
CERRELLI Francesco	Consigliere	SI			
MAIOCCHI Camilla	Consigliere	SI			
TORRIANI Silvia	Consigliere	SI			
MONDELLO Orazio	Consigliere	SI			

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni:

VOLTAN Elena **SI**

UGGERI Stefano **SI**

Partecipa il Segretario Generale **GUAZZI Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CREMONESI Debora Emilia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente consigliere Cremonesi lascia la parola all'Assessore Uggeri che relaziona come di seguito riportato:

“Come ho detto prima, anche questo punto è stato oggetto di confronto con la commissione Bilancio presieduta dal consigliere Mondello, con cui peraltro ci siamo confrontati anche in seguito. Visto anche il confronto con le associazioni di categoria, in particolare con Confartigianato e Confcommercio, per questo desidero ringraziare il consigliere Locatelli per l'apporto dato durante questi incontri che sono ormai una tradizione positiva che portiamo avanti da parecchio tempo.

Abbiamo fatto una prima stesura, in un sistema sempre più complesso di proposta di tariffe della Tari che ricordo discendono da calcoli molto complessi che sempre di più sfuggono alla possibilità di intervento dell'ente comunale, quindi incontriamo i vari soggetti portatori di interessi con la finalità di cercare di fare il massimo per andare incontro alle esigenze di tutti, però in un ambito che limita sempre di più la possibilità concreta di azione. In questo caso, peraltro, il PEF è stato approvato, è un PEF quadriennale con rivalutazione biennale, quindi è stato rivalutato l'anno scorso. Quest'anno non approviamo il piano economico finanziario in quanto è valido quello dell'anno scorso, approviamo solamente le tariffe, i costi sono in linea con quelli dell'anno scorso, a parte un piccolo incremento legato ad una diversa valutazione degli ammortamenti, di poche migliaia di euro, quindi complessivamente su oltre 860.000 euro il valore complessivo dei costi rimane sostanzialmente invariato. Come abbiamo spiegato anche in commissione, abbiamo cercato di lavorare con le Associazioni di categoria per limare un attimo l'incremento di alcune tariffe che si è verificato e perché se aumentano le tariffe, se il piano economico finanziario è invariato, perché evidentemente vengono a mancare delle superfici che riempiono quelle categorie. E quindi diciamo costi costanti, tariffe in leggero aumento, vuol dire che manca il denominatore, quindi qualche superficie, qualche metro quadro nel corso dell'anno scorso è andato meno e questo ha comportato una ripartizione leggermente diversa dei costi. Per arrivare al dunque le tariffe si limitano ad un leggero incremento nell'ordine dei 2 / 7 euro per quanto riguarda le utenze domestiche. Quindi è un range estremamente limitato che incide in maniera poco diversa tra i componenti del nucleo familiare, da uno a sei e più, quindi rimane sostanzialmente invariato questa componente della tariffa. E per le utenze non domestiche ci sono leggeri incrementi che appunto, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, abbiamo cercato di limare e contenere. Infatti lo strumento che abbiamo usato è la modifica della ripartizione tra domestico e non domestico spostando uno 0,5% a favore del non domestico. Quindi oggi la ripartizione è 70,5% per le utenze domestiche e 29,5% per le utenze non domestiche, in questo modo limitiamo veramente ad un incremento minimale l'aumento per le utenze domestiche, che peraltro. legandolo poi anche alla riduzione della parte fissa della tariffa, si potrebbe addirittura tramutare in un azzeramento dell'incremento. Mentre invece per le utenze non domestiche limitiamo a pochi centesimi al metro quadro l'incremento per tutte le tariffe, mentre prima di questa elaborazione il primo risultato era quello di un incremento abbastanza significativo per alcune categorie. È stato un lavoro diciamo veloce, ma intenso e quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, dal consigliere Mondello come Presidente della Commissione, il consigliere Locatelli e le Associazioni di categoria. Grazie”.

Interviene il consigliere Mondello che esprime soddisfazione per i diversi incontri fatti in merito alla Tari, conferma che anche con la dottoressa Corti si è cercato di capire se si poteva fare diversamente, ma come diceva l'assessore Uggeri non c'era molto margine di manovra, quindi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto.

(Interventi tutti come integralmente risultanti nella registrazione di seduta acquisita agli atti in modalità file voce)

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Ù
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative

per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/07/2021;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che il Comune di Lodi Vecchio, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore il PEF “grezzo” ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato l'aggiornamento 2024-2025;

Considerato che:

- con propria deliberazione n.13 del 23/4/2024 è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025;
- con propria deliberazione n. 14 del 23/04/2024 sono state approvate le tariffe TARI 2024;

Preso atto che si confermano i costi indicati nell'aggiornamento sopra indicato, da cui si evincono costi complessivi per € 866.421,00 di cui € 445.279,00 variabili e € 421.142,00 fissi;

Riscontrato che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

Visto l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Atteso che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Richiamate, inoltre, l'art. 57 bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e la deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/RIF emanata da Arera in materia di “bonus sociale rifiuti”;

Dato atto che, al momento, non è possibile procedere con l'applicazione del suddetto bonus visto che le modalità applicative non sono ancora state definite da parte degli organi competenti e si procederà non appena possibile;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Visto il parere del revisore dei conti allegato al presente atto;

Dato atto che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione;

Con votazione dal seguente esito: unanimità

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare il pef 2025 come da aggiornamento biennale effettuato con delibera di CC n. 13 del 23/4/2024, come da allegati;

3) di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

4) di dare atto che il gettito è ripartito tra utenze domestiche (70,50%) e utenze non domestiche (29,50%);

5) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

6) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

7) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con votazione dal seguente esito: unanimità

Delibera altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contabilità**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Corti Simona

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Corti Simona

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL CONSIGLIERE
CREMONESI DEBORA EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GUAZZI ANDREA